

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 14 maggio 1975,  
n. 144.

Statuto dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico.

Il Presidente della Giunta Regionale

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 5.7.1972, n. 26, concernente l'istituzione con sede in Nuoro dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda;

Su proposta dell'Assessore al Lavoro e P.I.;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nella seduta del 15.3.1975;

Sentito il parere della 5<sup>a</sup> Commissione Permanente del Consiglio regionale, espresso nella seduta del 22.4.1975, numero 14-28;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 6 maggio 1975;

Decreta

E' approvato il seguente Statuto dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico :

Art. 1

L'Istituto Superiore Regionale Etnografico, con sede legale ed amministrativa in Nuoro, al fine di realizzare gli scopi previsti dall'art. 1 della legge 5.7.1972, n. 26, ed in quanto centro di ricerca sui movimenti reali che hanno come fine il progresso economico, sociale, politico e culturale della Sardegna, si propone :

a) di promuovere lo studio della vita dell'Isola nelle sue trasformazioni, nelle sue manifestazioni tradizionali e nelle relazioni storicamente intrattenute con i popoli dell'area mediterranea;

b) di raccogliere la documentazione idonea alla conservazione, al-

lo studio, alla divulgazione delle attività produttive, della vita popolare della Sardegna e del suo patrimonio etnografico;

c) di promuovere la conoscenza della lingua, delle tradizioni popolari e della storia della Sardegna, attraverso tutte quelle iniziative e manifestazioni culturali (convegni, seminari, stages, nazionali ed internazionali, inchieste sul campo, ecc.) da esso ritenute idonee;

d) di promuovere con iniziative adeguate i rapporti con istituzioni nazionali ed internazionali aventi come finalità la salvaguardia dei patrimoni regionali nei processi di aggregazione internazionale e di fronte ai fenomeni di rapida trasformazione;

e) di favorire la conoscenza degli usi, delle tradizioni popolari e della storia di quelle popolazioni dell'area mediterranea che hanno avuto ed hanno con la Sardegna comunità di interessi culturali. Per realizzare tale finalità, il Consiglio di Amministrazione predisporrà programmi annuali e/o pluriennali, avvalendosi della collaborazione del Comitato Consultivo, ed eventualmente di specialisti.

## Art. 2

Il Presidente, nominato con le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 8 della L. R. 5.7.1972, n. 26, ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio stesso. Convoca inoltre il Comitato Consultivo.

Nei casi di urgenza ha facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale darà comunicazione per la ratifica, nella prima seduta successiva.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito da un Consigliere preventivamente designato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Il Presidente può delegare un componente del Consiglio di Amministrazione per la firma della corrispondenza e degli atti di ordinaria amministrazione e che, comunque, non importino impegni di spesa.

### Art. 3

Il Consiglio di Amministrazione, nominato con le modalità previste dall'art. 8 della L.R. 5.7.1972, n. 26, è convocato dal Presidente in seduta ordinaria due volte all'anno ed in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno 3 dei suoi membri o il Collegio dei Revisori.

La convocazione ha luogo mediante avviso, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da inviare al domicilio dei Consiglieri non oltre il settimo giorno precedente a quello dell'adunanza.

Il termine di convocazione, in caso di urgenza, è ridotto a 3 giorni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza di almeno quattro componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ciascuna adunanza del Consiglio di Amministrazione è redatto processo verbale che, dopo la sua approvazione, è trascritto in apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### Art. 4

Il Consiglio di Amministrazione:

a) stabilisce le iniziative da promuovere ed i provvedimenti da adottare per conseguire le finalità dell'Istituto;

b) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

c) autorizza le azioni giudiziarie in qualunque grado e tipo di giurisdizione e davanti a commissioni, arbitri ecc. con ogni facoltà circa la condotta delle controversie, compresa quella di transigere e conciliare;

d) dispone l'ordinamento interno e la competenza dei vari uffici;

e) approva gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche se non previsti nel presente articolo.

Le deliberazioni relative al bilancio, agli investimenti patrimoniali, alle transazioni onerose ed alle modifiche dello Statuto e dell'Organico del personale, debbono essere assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 5

Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trasmesse, nel termine di dieci giorni dalla loro adozione, all'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione per l'approvazione.

Le deliberazioni diventano esecutive dopo la comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte dell'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione o dopo trascorsi quindici giorni dalla ricezione da parte dell'Assessorato stesso, senza che questo abbia comunque interloquuto.

Le deliberazioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4 non diventano esecutive se non dopo esplicita approvazione da parte dell'Assessorato che è comunque tenuto a pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di ricezione, ad esclusione del bilancio per cui si rinvia al successivo art. 7 del presente Statuto.

Le deliberazioni, ai soli fini della pubblica conoscenza, vengono affisse per otto giorni consecutivi in apposito albo esposto al pubblico.

Art. 6

Qualora ne ravvisi l'opportunità il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 del presente Statuto, può stipulare convenzioni con esperti o studiosi delle varie materie o con Enti specializzati.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad approvare e ad inviare entro il 10 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'Istituto con la relazione illustrativa dei programmi di attività per l'anno successivo, all'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione.

Detto bilancio sarà sottoposto, a cura dell'Assessorato stesso, all'approvazione del Consiglio regionale ai sensi della L.R. 1.8.1956, n. 5.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad approvare e ad inviare entro il 15 marzo dell'anno successivo, all'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, il bilancio consuntivo dell'Istituto che sarà sot-

toposto, a cura dell'Assessorato stesso, all'approvazione del Consiglio regionale ai sensi della L.R. 1° agosto 1966, n. 5.

#### Art. 9

Il Collegio dei Revisori deve effettuare semestralmente il riscontro di gestione, compilando dettagliato verbale.

Entro sette giorni dall'avvenuto riscontro di gestione il verbale di cui al precedente comma sarà trasmesso all'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione.

#### ORGANICO PERSONALE

##### Carriera Direttiva - Amministrativa

N. 1 Segretario Amministrativo (col grado iniziale della Carriera Direttiva-Amministrativa).

##### Personale Scientifico

N. 1 Segretario di Redazione con il compito di curare la pubblicazione del materiale scientifico prodotto dall'Istituto (grado iniziale carriera Direttiva-Tecnica).

N. 1 Capo Centro Documentazione (grado iniziale carriera Direttiva-Tecnica).

##### Carriera di Concetto

N. 1 Ragioniere (con grado iniziale della carriera di concetto).

##### Carriera Esecutiva

N. 1 Applicato dattilografo (col grado iniziale della carriera esecutiva).

N. 1 Applicato archivista (col grado iniziale della carriera esecutiva).

##### Carriera Ausiliaria

N. 8 Ausiliari (custodi, guardiani, operai).

N. 2 Ausiliari (ad esaurimento).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 14 maggio 1975